

XVIII legislatura

A.S. 2533:

**"Conversione in legge del decreto-legge
17 febbraio 2022, n. 9, recante misure
urgenti per arrestare la diffusione della
peste suina africana (PSA)"**

Febbraio 2022
n. 290



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2533: "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»». NL290, febbraio 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA</i>)	1
Articolo 2 (<i>Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA</i>).....	4
Articolo 3 (<i>Sanzioni</i>)	8
Articolo 4 (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	9
Articolo 5 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	9

Articolo 1

(Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA)

Il comma 1, al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, dispone che entro il 20 marzo 2022 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana.

Il comma 2 impone che i Piani regionali di cui al comma 1 siano adottati in conformità alle disposizioni:

- a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014;
- b) del “*Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici*” del 21 aprile 2021;

Il comma 3 stabilisce che, ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla “*Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione*” redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica.

Il comma 4 dispone che i Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina da rendere entro 20 giorni dalla richiesta della regione o della provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale.

Il comma 5 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonché dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

Il comma 6 prevede l'assoggettamento degli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal presente decreto e destinati al consumo alimentare alle attività di ispezione e controllo igienico sanitario da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZZSS), ivi inclusi quelli sulla *Trichinella spp.*, confluiscono nel Sistema Informativo Veterinario (VETINFO) del Ministero della salute.

Il comma 7 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

La RT evidenzia preliminarmente che il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le ASL ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021 sono designate quali autorità competenti all'effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali lungo la filiera agro-alimentare nei settori ivi specificati tra i quali rientra quello della sanità animale. Pertanto alle predette autorità compete lo svolgimento in via ordinaria dei controlli ufficiali e delle attività di sorveglianza e vigilanza finalizzate a verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la prevenzione ed il controllo delle malattie animali trasmissibili.

Il provvedimento, quindi, non individua compiti o responsabilità ulteriori rispetto a quelli attualmente demandati al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle ASL dalla normativa vigente e pertanto non prevede oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, il sistema informativo veterinario del Ministero della salute (Vetinfo.it) prevede già le funzionalità specifiche per consentire l'inserimento a sistema dei dati e delle informazioni raccolte dalle autorità competenti nell'ambito dell'effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nei settori della salute animale e del controllo e prevenzione delle malattie animali.

Pertanto, il provvedimento non introduce attività o adempimenti ulteriori, sicché non vi è necessità di risorse integrative rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.

La RT precisa poi che per il finanziamento delle attività di prevenzione e controllo delle malattie le risorse finanziarie previste nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024 (Missione 20 - Tutela della salute - CDR4 - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari) ammontano:

- per il 2022 a 49.652.651 euro;
- per il 2023 a 42.012.683 euro;
- per il 2024 a 41.342.197 euro.

A livello regionale, le risorse sono quelle previste dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e quelle derivanti dalla quota parte delle tariffe riscosse per i controlli ufficiali destinate alle aziende sanitarie locali e alle regioni e province autonome di cui al decreto legislativo n. 32 del 2021.

Per l'attuazione delle misure di emergenza di carattere generale e comuni alle malattie trasmissibili degli animali terrestri e acquatici, i fondi necessari per il settore veterinario pubblico sono accantonati presso il Fondo Sanitario Nazionale e sono determinati annualmente nella legge di bilancio e ripartiti tra le regioni in base a deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. I fondi destinati alla copertura delle spese riguardanti le attività per la gestione delle emergenze, sia in fase ordinaria sia in situazione di emergenza, consistono in una quota distinta spettante alle regioni.

Con particolare riferimento all'ISPRA si precisa che tali attività rientrano tra i compiti ordinariamente svolti dall'Istituto e pertanto verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nel prendere atto dei chiarimenti forniti e della ricognizione normativa operata dalla RT e nel convenire con la stessa in ordine al fatto che gli adempimenti e le attività indicate dall'articolo e posti a carico di diverse PP.AA. rientrano nei compiti istituzionali delle stesse, si osserva che la RT non fornisce tuttavia elementi di natura quantitativa che consentano di verificare che l'ampliamento del numero di operazioni attinenti alla salvaguardia della sanità animale in relazione al controllo ed eventuale riduzione della popolazione suina, implicito *in re ipsa* nella stessa emanazione del presente provvedimento di necessità ed urgenza, sia sostenibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, presumibilmente calibrate in sede previsionale sulla base di esigenze inferiori a quelle ora richieste. In sostanza, non risulta chiarito l'impatto incrementativo sull'entità delle attività riconducibili alle fattispecie ora previste derivante appunto dal particolare impegno operativo ed amministrativo che verrà dedicato al contenimento della peste suina. Pur in assenza di nuovi compiti, adempimenti od attività, infatti, anche un mero incremento quantitativo degli stessi potrebbe risultare finanziariamente insostenibile o, al limite, condurre a una riduzione delle attività in altri ambiti, abbassando gli standard ordinariamente garantiti. Si evidenzia inoltre che il decreto-legge pone termini particolarmente stringenti alle regioni che devono adottare il previsto Piano entro il 20 marzo ma concedendo 20 giorni per il parere dei previsti Istituti nazionali, dovrebbero prepararne la bozza già entro il 28 febbraio. Considerato che il piano prevede tra l'altro anche la ricognizione della consistenza della specie, andrebbe quindi assicurato che le regioni dispongano delle risorse sufficienti per realizzare le attività richieste in tempi brevi, senza nuovi o maggiori oneri come ad esempio per straordinari o consulenze.

Si segnala, infine, che le risorse riconducibili alle finalità in esame, nell'ambito del centro di responsabilità dello stato di previsione del Ministero della salute indicato dalla RT, sono in realtà inferiori in quanto fa parte del programma gestito dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari anche l'azione Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario che reca uno stanziamento di 7,2 milioni nel 2022¹.

¹ Le altre azioni sono quella per spese di personale con 34,7; 34,6 e 33,9 milioni di euro nel triennio 2022/2024 e quella "Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali", con circa a 7,7 milioni di euro per il 2022 e a 7,2 milioni di euro sia per il 2023 che per il 2024, in termini sia di cassa che di competenza.

Articolo 2

(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA)

Il comma 1, al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, dispone che con DPCM sia nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana.

Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario di cui al comma 1:

- a) coordini i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1;
- b) verifichi la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

Il comma 3 stabilisce che, qualora le regioni o le province autonome non adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo 1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine il Consiglio dei ministri ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario si avvalga del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del DPR n. 44 del 2013, relativamente alle misure per il contrasto della peste suina africana in Italia, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

Il comma 5 prevede che il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati dal presente articolo, si avvalga degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle seguenti Amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari è potenziata con un contingente massimo pari a 10 unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

Il comma 6 autorizza il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, ad adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

Il comma 7 stabilisce che il Commissario straordinario opera per un periodo di 12 mesi, prorogabile, con DPCM, per una sola volta, per un ulteriore periodo di 12 mesi. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il comma 8 prevede che l'incarico di Commissario straordinario sia compatibile con altri incarichi pubblici e sia svolto a titolo gratuito.

Il comma 9 prevede che sull'attività del Commissario straordinario il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisca periodicamente al Parlamento.

Il comma 10 esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla regione Sardegna.

La RT, in relazione al comma 4, evidenzia che il Commissario, per l'espletamento dei compiti assegnati, si avvale dell'Unità centrale di crisi (UCC) di cui all'articolo 10 del DPR n. 44 del 2013, integrata da un rappresentante dell'ISPRA e da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi². Infatti, il citato DPR n. 44 del 2013 richiama espressamente le previsioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale dispone che *“la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente”*.

Non comporta nuovi o maggiori oneri neanche la previsione di cui al comma 5 dello stesso articolo, il quale prevede un contingente di personale dedicato a tale attività che, posto in posizione di comando distacco o fuori ruolo, resta a carico della amministrazione di appartenenza.

Anche per quanto riguarda gli aspetti logistici la disposizione non comporta oneri poiché il Commissario si avvale del supporto della competente Direzione generale del Ministero della salute.

Con riferimento al comma 5, che prevede che il Commissario può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si rappresenta che l'invarianza è suffragata dal fatto che il Commissario può avvalersi di tali enti solo nell'ambito delle attività istituzionali a loro demandate.

² *“Art. 16 Disposizioni finanziarie*

- 1. Resta fermo il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.*
- 2. Ai fini del contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di nomina dei componenti è necessario privilegiare coloro la cui sede di servizio coincide con la località sede dell'organo collegiale o di altro organismo e per le riunioni il ricorso, per quanto possibile, allo strumento della videoconferenza”*.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che il dispositivo (commi 7 e 8), nello stabilirne la durata (12 mesi rinnovabili una sola volta), prevede la gratuità dell'incarico di Commissario straordinario per l'emergenza della Peste Suina e anche la compatibilità del medesimo incarico con altri incarichi pubblici. Ciò non di meno, occorre soffermarsi sulle norme che assicurano il supporto assicurandone in concreto il funzionamento nelle funzioni e compiti assegnati.

In tal senso, quanto all'espletamento dei compiti previsti dal comma 2, lettere a) e b) e alle connesse attività di supporto, posto che il comma 4 prevede che il Commissario straordinario si avvarrà del supporto dell'Unità centrale di crisi già prevista dalla normativa vigente ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 44 del 2013 ed operativa presso il Ministero della salute, che viene a tal fine integrata con un rappresentante dell'ISPRA e uno del Ministero della transizione ecologica, si rende indispensabile la richiesta di alcuni chiarimenti. Sul punto, infatti, dal momento che la RT evidenzia che il citato decreto richiama espressamente l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi del quale "la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, è onorifica", va evidenziato che la norma richiama l'eventualità che si debba comunque dar luogo al rimborso delle spese sostenute dai componenti "ove previsto dalla normativa vigente", ragion per cui, andrebbe confermato per l'appunto che la partecipazione all'organismo in questione da parte dei "nuovi" componenti ai fini in esame, ovvero, del rappresentante dell'ISPRA e del MITE, non determini *ipso facto* esigenze di adeguamento degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente, per la copertura dei fabbisogni delle spese di "missione" per tali componenti³.

Inoltre, sempre con riferimento al comma 5, posto che ivi si prevede che il Commissario straordinario si potrà avvalere anche degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle Amministrazioni dei dicasteri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, nonché delle regioni, province, Città metropolitane, comuni e del Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, oltre che dell'ISPRA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, va ancora una volta evidenziato che ogni qualvolta nuove norme si accompagnano a siffatte clausole di invarianza, le stesse debbano accompagnarsi ad RT contenenti l'illustrazione dei dati ed elementi informativi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità.

³ Lo stato di previsione del dicastero della salute iscritto nel bilancio dello Stato per il triennio 2022/2024 reca in corrispondenza al capitolo 2120 (*Spese di funzionamento comitati e commissioni*), pg. n. 3 (*Spese di funzionamento del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale*), una previsione di spesa comprendente i gettoni ai componenti ma anche i rimborsi spese e le indennità di missione di circa 28.000 euro annui. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio di previsione per il triennio 2022//2024, stato di previsione del ministero della Salute, sul sito internet del dipartimento.

A tale proposito, in particolare, la medesima disposizione stabilisce e che la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, sia tenuta ad assicurare il supporto al Commissario straordinario, disponendone il potenziamento con un numero massimo aggiuntivo fino a n. 10 unità di personale non dirigenziale, già dipendenti di pubbliche amministrazioni, per cui è prevista l'attivazione del "comando, distacco o fuori ruolo" o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, ivi stabilendosi, nel contempo, che al medesimo si riconosca la conservazione dello stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e "accessorio" a carico dell'amministrazione di appartenenza per l'intera durata dell'incarico. Sul punto, si osserva che la disposizione si presenta in deroga ai principi che regolano l'attivazione degli istituti normativi in questione, e la distribuzione dell'onere relativo al trattamento economico principale ed "accessorio", ai sensi del combinato disposto degli articoli 56-57 del D.P.R. n. 3/1957 e dell'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I.⁴ - a seconda delle Amministrazioni interessate dall'attivazione del comando - e che potrebbero prefigurarsi fabbisogni organici "aggiuntivi", presso le amministrazioni di appartenenza, di cui andrebbe comprovata la sostenibilità e compatibilità con gli atti della programmazione triennale approvata e già in vigore come prevista dalla normativa vigente⁵.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che anche in relazione alle 10 unità di cui potrà essere disposto il comando presso la Direzione generale interessata del dicastero della Salute, non si renderà necessario l'adeguamento delle risorse stanziare per le "missioni" già previste dalla legislazione vigente, atteso che le stesse sono classificate nell'ambito delle spese per beni e servizi della Direzione generale della Sanità animale⁶.

In aggiunta va considerata l'assicurazione fornita dalla RT circa la neutralità per quanto riguarda gli aspetti logistici, per cui certifica che la disposizione non comporterebbe oneri, in quanto il Commissario straordinario si avvarrà del supporto della competente Direzione generale del Ministero della salute. Anche per tale profilo, si evidenzia che la mera certificazione di neutralità, andrebbe accompagnata da

⁴ Sul punto, se in linea di "massima" il trattamento "accessorio" grava infatti sull'amministrazione di destinazione, si osserva dai commi 2-3 dell'articolo 57 del D.P.R. n. 3/1957 è stabilito che solo nel caso di personale "statale" comandato presso altra amministrazione del medesimo comparto, la spesa per il personale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre per la spesa del personale comandato presso enti pubblici si provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio, ivi stabilendosi che l'ente è tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. L'articolo 70, comma 12 del T.U.P.I. stabilisce poi che in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali anche enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche che siano dotate di autonomia finanziaria, sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsi all'amministrazione di appartenenza anche l'onere relativo al trattamento fondamentale.

⁵ Articolo 6, comma 2 del T.U.P.I.

⁶ I capitoli 5100 e 5102 dello stato di previsione del ministero della salute reca una previsione di 118.000 euro per il 2022 e di appena 61.000 euro complessivi per le annualità 2023 e 2024.

elementi e dati comprovanti l'effettiva sostenibilità dei nuovi fabbisogni organizzativi, a fronte delle risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente per la richiamata Direzione generale del ministero della Salute⁷.

Quanto, infine, alla certificazione di neutralità circa la riconosciuta possibilità dell'avvalimento da parte del Commissario straordinario, del Comando Carabinieri per la tutela della salute, del Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, dell'ISPRA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che l'invarianza è suffragata dalla RT in relazione alla circostanza che il Commissario potrà avvalersi di tali enti e organismi, solo nell'ambito delle attività istituzionali a loro demandate dalla normativa vigente, andrebbero solo richiesti elementi di conferma in merito all'effettiva adeguatezza delle risorse umane e strumentali dei tali organi, a fronte delle attività che gli stessi saranno chiamati a svolgere a supporto, per l'appunto, delle "nuove" attività che verranno loro demandate dal Commissario.

Articolo 3 **(Sanzioni)**

Il comma 1 impone a chiunque, nell'ambito delle attività di attuazione dei Piani regionali di cui all'articolo 1, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali, rinvenga esemplari di tale specie feriti o deceduti, di segnalare il rinvenimento immediatamente al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

Il comma 2 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura di euro 500. La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto territorialmente competente e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981, in quanto compatibili.

La RT afferma che si prevede che dall'articolo scaturisca un incremento delle entrate.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le stesse non vengono prudenzialmente contabilizzate.

⁷ Il CDR Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, consta di n. 8 uffici dirigenziali di II fascia cui si aggiunge la posizione dirigenziale di I fascia del Direttore generale, e gestisce una spesa complessiva di 46,9 milioni di euro annui (Programma Sanità veterinaria 20.2), di cui 34 milioni di spese di personale e appena 1,4 milioni annui per "Beni e servizi" (Capitolo 5100). La dotazione organica del dicastero nel suo complesso presentava al 1 gennaio 2020, effettivamente presenti 243 funzionari di III area (appena il 28% della nuova dotazione organica); 794 dipendenti di II area (il 96% del nuovo organico) e 9 dipendenti I prima area (il 100 % dell' nuovo organico), una scopertura Cfr. Ministero della Salute, sito internet, sez. "Amministrazione trasparente", sez. personale, Piano triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023, Tabella 4, pagina 20, e DPCM n. 59/2014 (Regolamento di Organizzazione).

Articolo 4
(Clausola di salvaguardia)

Il comma 1 prevede che le disposizioni del presente decreto si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

Il comma 1 impone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate agli articoli 1 e 2.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Dic 2021 [Nota di lettura n. 278](#)
A.S. 2470: "Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali"
- " [Nota di lettura n. 279](#)
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (Atto del Governo n. 333)
- " [Nota di lettura n. 280](#)
A.S. 2475: "Delega al Governo in materia di disabilità" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 281](#)
A.S. 2483: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Gen 2022 [Nota di lettura n. 282](#)
A.S. 2318: "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo"
- " [Nota di lettura n. 283](#)
A.S. 2330: "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- " [Nota di lettura n. 284](#)
A.S. 2488: "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"
- " [Nota di lettura n. 285](#)
A.S. 2489: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"
- Feb 2022 [Nota di lettura n. 286](#)
A.S. 2505: "Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"
- " [Nota di lettura n. 287](#)
A.S. 2481: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 288](#)
A.S. 2469: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"
- " [Nota breve n. 26](#)
Le previsioni economiche invernali 2022 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 289](#)
A.S. 2536: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (Approvato dalla Camera dei deputati)